



Tribunale Ordinario di Novara

SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Veronica Zanin:

rilevato che:

- ANNA MARTONE (C.F. MRTNNA59T44F839X) ha proposto domanda di ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter l. 3/2012 e s.s;
- al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, in persona dell'Avv. Stefano La Sala, che soddisfa i requisiti di cui all'art. 14ter, comma 3, l. 3/2012;
- dall'esame dell'istanza per la liquidazione dei beni, alla luce della relazione particolareggiata elaborata ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis, L.3/2012, dal gestore della crisi e della documentazione depositata, risulta che:
 - a. la ricorrente, persona fisica non esercente allo stato attività di impresa e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla legge 3/12 e, quindi, può accedere alla procedura di liquidazione;
 - b. la ricorrente, come attestato anche dal gestore della crisi, non ha in precedenza mai fatto ricorso ad altre procedure di sovraindebitamento, sicché sussiste anche il presupposto di ammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. b legge 3/12;
 - c. la ricorrente, come attestato dal gestore della crisi, versa in condizione di sovraindebitamento, atteso che con il proprio reddito non é in grado di adempiere, oltre alle spese di prima necessità del proprio nucleo familiare, al debito maturato nei confronti dell'Erario e delle società con cui ha contratto finanziamenti e aperture di credito;
- allo stato non sono emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio, tali da comportare l'inammissibilità della domanda;
- la documentazione allegata alla domanda consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della ricorrente, sicché anche sotto questo profilo la domanda è ammissibile;
- relativamente a tale profilo, si impone un approfondimento;
- sul punto, deve osservarsi che il Giudice Delegato aveva richiesto il deposito di documentazione attestante l'assenza di redditi in capo ai figli maggiorenni della ricorrente, assegnando a parte ricorrente termine di giorni 15;
- nulla risulta depositato nel fascicolo telematico nel termine assegnato;
- parte ricorrente ha, tuttavia, in seguito prodotto copia cartacea di a) ricevuta di accettazione; b) ricevuta di consegna; c) esito controlli automatici di deposito (in cui si dà atto che l'atto, pur dovendosi svolgere alcune verifiche, l'atto verrà accettato dalla Cancelleria) avente ad oggetto la documentazione richiesta dal G.D;
- da accertamenti svolti presso la Cancelleria, peraltro, risulta che l'acquisizione di detto atto sia avvenuta da parte della Cancelleria ma non si sia perfezionata per problematiche di natura tecnica (c.d. esito fatale), cosicché nulla risulta depositato nel fascicolo telematico;
- ai fini di ritenere tempestivo il predetto deposito, in ogni caso, va considerato come, secondo un recente orientamento della giurisprudenza, il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.

Infatti, afferma la Suprema Corte, cla seconda PEC attesta che l'invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito che si considera perfezionato in tale momento (*Suprema Corte di Cassazione con sentenza 11 maggio 2021 n. 12422*);

- il deposito dell'integrazione richiesta può, dunque, considerarsi tempestivo e il ricorso, quindi, ammissibile;

considerato quanto all'ammissibilità della liquidazione del patrimonio in assenza di beni mobili ed immobili:

- la ricorrente ha chiesto che venga disposta l'apertura del procedimento di liquidazione, mettendo a disposizione dei creditori l'importo dalla stessa percepito a titolo di pensione, detratto quanto necessario al mantenimento proprio e della propria famiglia;
- la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare l'ammissibilità di una procedura di liquidazione che preveda unicamente la messa a disposizione della retribuzione o di una quota di essa (vedi, sul punto, l'indirizzo inaugurato da Tribunale di Milano 16 novembre 2017 ed in seguito, *ex multis*, Tribunale di Verona 21 dicembre 2018, Tribunale di Pordenone 14 marzo 2019, Tribunale di Bologna 4 agosto 2020);
- la scrivente, ritiene di poter condividere tale orientamento, atteso che: a) l'istituto della liquidazione è strutturato secondo lo schema del fallimento, la cui dichiarazione fallimento non è evidentemente preclusa dall'assenza di beni in capo al fallito; b) l'analogia tra le due procedure (affermata, seppur relativamente alle altre tipologie previste di composizione della crisi, da Cass. Ordinanza n. 27544 del 28/10/2019) porta a ritenere che la liquidazione del patrimonio non possa ritenersi preclusa in capo al sovraindebitato privo di beni mobili o immobili; c) tale conclusione trova conferma nella disciplina stessa della procedura di liquidazione; d) l'art. 14-ter della L. 3/2012, infatti, indica espressamente i beni esclusi dalla liquidazione senza menzionare lo stipendio del debitore; e) ai sensi dell'art. 14-quinques lettera d) della medesima Legge, inoltre, il giudice ordina la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione dei beni, solo ove tale procedura contempli la liquidazione di beni immobili o mobili registrati, così implicitamente sottintendendo che laddove il patrimonio non contempli tali beni la procedura è ammissibile e non si deve procedere ad alcuna trascrizione; f) l'art. 14-quater della L. 3/2012 prevede, poi, la possibilità di conversione della procedura di sovraindebitamento, nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore, in quella di liquidazione del patrimonio; g) poiché nelle procedure alternative alla liquidazione è possibile la cessione di parte dello stipendio, né discende, per analogia, che debba ritenersi ammissibile anche l'accesso diretto alla liquidazione con messa a disposizione a favore dei creditori di parte dei crediti futuri derivanti dallo stipendio;

considerato, quanto all'opponibilità della cessione del quinto, che:

- si ritiene sin da ora di dover escludere l'opponibilità della cessione del quinto della pensione alla procedura di liquidazione del patrimonio atteso che: a) le procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento sono comunque procedure concorsuali (il che si ricava dal disposto dell'art. 6, comma 1 legge 3/12), sicché – in presenza di lacune di disciplina – appare senz'altro consentito applicare in via analogica le disposizioni in tema di fallimento ed altre procedure concorsuali che regolano analoghe fattispecie; b) la Suprema Corte, tenendo conto di quanto disposto dall'art 42 LF (a mente del quale “*sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento*”), proprio in relazione alla cessione di crediti futuri, ha più volte sostenuto che gli stessi entrano a far parte dell'attivo fallimentare, da liquidare a favore dei creditori concorsuali (cfr Cass. 551/12), con conseguente inopponibilità della relativa cessione alla procedura; c) il medesimo principio deve ritenersi applicabile anche alla procedura di liquidazione del patrimonio considerato che, ai sensi dell'art. 14 ter della L.3/2012, la liquidazione comporta effetti

equiparati all'atto di pignoramento determinando un effetto segregativo di tutto il patrimonio, con vincolo alla soddisfazione dei suoi creditori;

considerato, quanto alla richiesta di pronuncia della misura protettiva prevista dall'art. 14 quinquies, comma, 2 L.3/2012, che:

- è stata chiesta la misura protettiva di cui all'art. 14 quinquies co. 2 della legge n. 3/2012 nel testo attualmente vigente;
- si ritiene che il provvedimento ex art. 14 quinquies, c.2 lett. b legge 3/12 di inibitoria e sospensione delle azioni esecutive e cautelari, nonché dell'acquisizione di diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione debba essere emesso con efficacia sino al momento in cui diverrà definitivo il futuro provvedimento di chiusura della procedura ex art 14 novies;
- il dato normativo, laddove prevede che detta efficacia debba essere prevista "*sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo*" è, infatti, frutto di errore commesso nella redazione della disposizione, atteso che un tale provvedimento di omologazione non è contemplato nell'ambito della procedura di liquidazione;
- per consentire alla norma una concreta applicazione, perseguendo lo scopo suo proprio (proteggere il patrimonio del debitore dalle iniziative esecutive e cautelari individuali per tutta la durata della liquidazione), deve necessariamente ritenersi che l'efficacia del provvedimento di inibitoria e sospensione in questione debba perdurare sino alla chiusura della procedura (in tal senso, cfr Trib. Verona 7.7.16 est. Platania e Trib Milano 16.11.97 est Macripò);

considerato, quanto alla determinazione del patrimonio a disposizione dei creditori per la liquidazione che:

- parte ricorrente, nel proprio ricorso, propone di mettere a disposizione dei propri creditori, l'importo mensile di euro 800,00 determinato avendo riguardo alla pensione netta mensile, detratto quanto necessario per il mantenimento della famiglia;
- va, tuttavia, considerato che la liquidazione del patrimonio, assimilabile al fallimento, prescinde da qualsivoglia proposta o programma liquidatorio indicato dal sovraindebitato;
- a differenza di quanto accade per l'accordo e per il piano, che il debitore "può proporre" (art. 7 c. 1 e 1 bis l. 3/2012), la liquidazione attiene a "tutti i suoi beni" e può essere unicamente richiesta dal debitore (art. 14 ter c.1 l. 3/2012);
- conseguentemente, l'accoglimento del ricorso comporta la necessità che tutti i beni nella disponibilità del debitore vengano consegnati al liquidatore, detratto quanto non compreso nella liquidazione a norma dell'art. 6, lett. b);
- ai fini della determinazione di tale importo, il debitore ha allegato documentazione atta a provare: a) la composizione del nucleo familiare (composta dalla ricorrente e dai figli maggiorenni conviventi); b) le spese mensilmente necessarie per il mantenimento della famiglia (in particolare, contratto di locazione e utenze); c) riepilogo degli ulteriori costi necessari per l'acquisto di alimenti e generi di prima necessità;
- alcune delle spese indicate, tuttavia, non trovano riscontro documentale, neppure con la seconda integrazione disposta al fine di adeguare il ricorso alle attuali condizioni della beneficiaria;
- in particolare, non risulta documentata la spesa relativa al pagamento di una colf/badante per la ricorrente e le spese relative al mantenimento dell'auto, peraltro non intestata alla ricorrente ma alla figlia;
- per quanto attiene al mantenimento dei figli maggiorenni, poi, vanno svolte alcune necessarie considerazioni;

- in primo luogo, infatti, va rilevato come i figli della ricorrente abbiano rispettivamente 31 e 33 anni ed abbiano entrambi concluso il proprio percorso di studi universitario, con conseguimento della laurea in medicina e psicologia;
- il diritto dei figli di essere mantenuti dai genitori, previsto dall'art. 316 e 316 bis c.c., non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, purché, tuttavia, compatibili con le condizioni economiche dei genitori (Cass. Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020);
- per queste ragioni, considerata l'età dei figli ed il livello di istruzione e formazione raggiunta si esclude che debbano essere comprese nella determinazione dell'importo necessario al mantenimento le spese necessarie per il percorso scolastico dei figli (nel caso di specie di 31 e 33 anni) che, al contrario, sono tenuti a contribuire proporzionalmente ai bisogni della famiglia e, dunque, anche alle spese ordinarie per il mantenimento;
- dai documenti depositati, peraltro, non può ritenersi provato che la sig.ra Martone abbia provveduto al pagamento delle spese per l'istruzione dei figli (rispettivamente master e specializzazione);
- ai fini della prova, infatti, la ricorrente si è limitata a depositare due bonifici, entrambi intestati ai figli personalmente (e non, dunque, ad istituti scolastici o universitari), due dei quali, peraltro, non riportano neppure in causale il pagamento di spese di formazione (vedi bonifici a Iginio Ciaramella per causale "aaa" e "auto,orologio");
- può, invece, ritenersi ammissibile includere nella somma sottratta alla liquidazione le spese necessarie per i farmaci e le cure mediche presumibilmente da sostenersi, considerata la grave patologia di cui soffre la beneficiaria che l'ha resa inabile al lavoro (vedi verbale di invalidità allegato alla relazione particolareggiata);
- sulla base di tali documenti, considerato altresì il fabbisogno di un nucleo familiare della composizione indicata secondo gli indici ISTAT ed il proporzionale obbligo di contribuzione di ciascun componente il nucleo, è possibile determinare la somma da sottrarre alla liquidazione in euro 1.700,00 mensili, disponendo, invece, che vengano consegnate al liquidatore le somme eccedenti tale limite;
- detto limite potrà, nel corso della liquidazione, essere soggetto a revisione laddove dovessero aggravarsi le condizioni di salute della beneficiaria o in caso di reperimento di attività lavorativa da parte dei figli;

Ritenuto che:

- sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione;
- sussistano i presupposti per l'accoglimento della misura protettiva proposta;
- ai sensi dell'art. 14 ter co. 6 lett. b) l. cit., avuto riguardo alle esigenze di vita del ricorrente e all'indice istat 2020 (pubblicato a giugno 2021) relativo ai consumi medi di una famiglia avente caratteristiche analoghe al nucleo in oggetto, deve essere escluso dall'attivo l'importo mensile di euro 1.700,00 mensili;
- si rende necessario procedere alla nomina di un liquidatore che, tuttavia, dev'essere individuato in un soggetto diverso dal professionista OCC, pur titolare dei requisiti di legge;
- visto l'art. 14 quinquies L. n. 3/2012;

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di ANNA MARTONE (C.F. MRTNNA59T44F839X), nata a Napoli, il 04/12/1959;
nomina liquidatore il dott. Giuseppe Colombo;

dispone che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dichiara la non opponibilità della cessione del quinto della pensione a favore di Futuro S.p.a.;

dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati per estratto sul sito internet del Tribunale di Novara a cura del liquidatore;

esclude dalla liquidazione l'importo netto mensile di euro 1700,00;

dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi l'OCC ed il Giudice sull'attività liquidativa svolta.

Si evidenzia che il presente decreto è equiparato ex lege al pignoramento, è titolo esecutivo per la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Novara, 18/02/2022

Il G.D.

dott. Veronica Zanin

R.G. 2/2020 ANNA MARTONE

ESTRATTO DOMANDA LIQUIDAZIONE PATRIMONIO

La debitrice ha avanzato proposta di liquidazione del patrimonio ex art. 14ter L. 3/2012 mettendo a disposizione dei creditori, per un arco temporale di 4 anni, il versamento del reddito non necessario al sostenimento della famiglia, quantificato dalla ricorrente in € 800,00 mensili con richiesta al Tribunale della misura protettiva di cui all'art 14 quinquies c.2 lett. b L.3/2012.